

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXLIV.

SEDUTA POMERIDIANA DI SABATO 9 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

| | PAG. |
|--|------------------|
| Comunicazione del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 1801 |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | |
| Modificazione al regime fiscale degli alcoli (4949) | 1801 |
| PRESIDENTE | 1801, 1802, 1803 |
| CASTELLUCCI, <i>Relatore</i> | 1802 |
| GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 1803 |
| MATARRESE | 1802 |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | |
| CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Modifica all'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna (4291) | 1807 |
| PRESIDENTE | 1807 |
| BASSI, <i>Relatore</i> | 1807 |
| GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 1807 |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | |
| ALESSANDRINI ed altri: Esenzione dall'imposta di consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione e la riparazione degli edifici di culto aperti al pubblico (<i>Modificata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1602-B) | 1807 |
| PRESIDENTE | 1807 |
| LONGONI, <i>Relatore</i> | 1807 |

PAG.

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1808

La seduta comincia alle 17,30.

ZUGNO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti nn. 4291, 4949 e 1602-B i deputati La Penna, Pella, Russo Vincenzo, Turnaturi, Minio, Villani, Quaranta, Vizzini e Grezzi, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Carra, Terranova, Mattarelli, Mancini, Bergnoli, Todros, Brandi, Baldani e Borsari.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime fiscale degli alcoli (4949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli alcoli ».

Il Relatore, onorevole Castellucci ha facoltà di riferire sul provvedimento.

CASTELLUCCI, *Relatore*. La situazione presente del trattamento fiscale degli alcoli denaturati per uso industriale appare con tutta evidenza dalla relazione. Sono soggetti al pagamento del diritto erariale speciale nelle seguenti misure: lire 1.000 per ettanidro per l'alcol metilico di produzione nazionale od importato dall'estero e lire 1.000 per ettanidro per gli alcoli propilico ed isopropilico prodotti nel paese sotto vigilanza fiscale e lire 6.000 per ettanidro per gli stessi alcoli importati dall'estero.

Per il prodotto nazionale finito è dovuto quindi un diritto erariale speciale su tutto l'alcol impiegato, anche se non si ritrova nel prodotto finito, mentre per quelli importati dall'estero il pagamento è dovuto limitatamente alla quantità di alcoli in essi presente. Questa disparità fiscale è aggravata dai diminuiti dazi doganali nel MEC ed una sperequazione si verifica anche fra gli stessi prodotti nazionali, specialmente quando si tratta di lavorazioni a ciclo chiuso, in cui l'alcol necessario si ottiene in una fase intermedia della lavorazione e non viene quindi assoggettato al pagamento del diritto erariale speciale. Coloro che invece acquistano da terzi l'alcol necessario alla produzione sono assoggettati al pagamento del tributo.

Quanto alla sperequazione riscontrata dai rappresentanti della CEE fra il trattamento fiscale degli alcoli presenti nei prodotti importati dall'estero ed in quelli similari nazionali, la stessa CEE ha deliberato una direttiva pubblica sulla *Gazzetta Ufficiale* della CEE al fine di raggiungere una equiparazione fiscale fra prodotti nazionali ed esteri.

Oggi infatti l'alcol importato contenuto nei prodotti finiti viene assoggettato ad un'imposta di lire 120 mila per ettanidro (60 mila lire per imposta di fabbricazione e 60 mila lire per diritto erariale normale), mentre l'alcol contenuto nei prodotti nazionali assorbe soltanto il diritto erariale speciale di lire mille per ettanidro. Per tutte queste ragioni, e soprattutto tenendo conto della data in cui entrerà in vigore la tariffa della Comunità economica europea (il 1° luglio 1968), il Governo ha giudicato necessario presentare questo disegno di legge, che si prefigge appunto lo scopo di eliminare le attuali discrepanze e discriminazioni.

In vista dell'eliminazione di tale sperequazione si rende necessario innanzitutto il reperimento dei fondi per la copertura della minore entrata che si verificherà. Tenuto conto che, nel 1966, sono passati al consumo ettanidri 1 milione e 100 mila di alcoli metilico, pro-

pilico e isopropilico, con un introito complessivo di 1 miliardo e 100 milioni, e che soltanto il 28 per cento dei predetti alcoli si ritrova nel prodotto finito, si è ritenuto di coprire parzialmente la minore entrata che deriva dall'abbuono accordato sul restante 72 per cento (che non si ritrova nel prodotto finito) raddoppiando il diritto erariale speciale attualmente vigente, portandolo cioè da lire mille a lire 2 mila.

Il diritto erariale speciale di lire 2 mila per ettanidro si applicherà, per ciò, al 28 per cento degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico. Facendo riferimento ai dati del consumo dell'anno 1966, si può presumere che sarà introitata la somma di lire 616 milioni (308 mila ettanidri per lire due mila) con una perdita, rispetto all'entrata del 1966, di lire 484 milioni.

Per la copertura di quest'ultima perdita si provvede stabilendo l'obbligo dell'applicazione del contrassegno di Stato ai recipienti contenenti liquori ed acqueviti fino a 4 centilitri, che attualmente ne sono esclusi. Attualmente si conta che questi piccoli recipienti siano 150 milioni, quindi si calcola che il gettito che darebbero sarebbe di circa 750 milioni (150 milioni per lire 5). Si avrebbe, detraendo da questa maggiore entrata la perdita innanzi calcolata di lire 484 milioni, un incremento delle entrate erariali di lire 266 milioni, che coprirebbe largamente anche il minore introito derivante dalla concessione degli abbuoni per cali di giacenza, previsto dall'articolo 3. Per quanto riguarda l'alcol etilico, che è impiegato per uso preminente potabile, il problema del trattamento fiscale è temporaneamente rinviato per essere risolto quando sarà definito lo studio della organizzazione di mercato, in corso di trattazione presso il ministero dell'industria. Questo è lo schema del disegno di legge:

Gli articoli dall'11 al 17 riguardano le sanzioni penali che è inutile illustrare. Alcune sono state elevate per contenere eventuali evasioni e con l'articolo 17 in particolare sono elevate le misure delle sanzioni amministrative tenendo conto della svalutazione monetaria. In calce vi è un prospetto relativo al gettito derivante dalla perequazione.

Nel concludere il mio intervento come relatore vorrei raccomandare alla Commissione, di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Vorrei solo fare osservare che anche oggi, alle ore 17,30, cioè a poche ore dalla fine della legislatura, ci troviamo di

fronte ad un nuovo provvedimento. In queste condizioni, senza avere un minimo di tempo per cercare di conoscere la materia, non mi sento in grado di esprimere alcun giudizio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura degli articoli 1, 2, 3, 4 del disegno di legge, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il diritto erariale speciale per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali riconosciuti idonei dall'Amministrazione finanziaria, è stabilito in lire 2.000 per ettanidro.

(E approvato).

ART. 2.

Gli alcoli denaturati di cui al precedente articolo, impiegati in lavorazioni industriali con l'osservanza della procedura prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, sono esonerati dal pagamento del diritto erariale speciale stabilito dallo stesso articolo, se alla fine del ciclo produttivo non risultino presenti nel prodotto finito. Si considerano privi di alcole i prodotti finiti contenenti non più del 2 per cento di alcole.

Sull'eventuale quantitativo dei predetti alcoli denaturati eccedente il 2 per cento, rimasto nel prodotto finito, è dovuto il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo.

L'Amministrazione finanziaria può consentire la distruzione, in esenzione dal diritto erariale speciale, degli alcoli, sempre che detti alcoli non possano essere più reimpiegati nei processi industriali di cui sopra.

La distruzione deve essere effettuata sotto vigilanza del personale dell'Amministrazione finanziaria che dovrà redigere apposito verbale.

Sulle deficienze degli stessi alcoli denaturati, esclusi le perdite di lavorazione riconosciute dall'Amministrazione finanziaria ed il calo naturale di giacenza ammesso a termini del primo comma del successivo articolo 3, è dovuto il pagamento dei tributi stabiliti dal

terzo e quarto comma dello stesso articolo indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 11.

Gli alcoli ammessi a godere del beneficio fiscale di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere avviati allo stabilimento di impiego con bolletta di cauzione.

L'Amministrazione finanziaria può esentare dall'obbligo della presentazione della cauzione, dovuta per il trasporto di detti alcoli denaturati, le ditte di notoria solidità con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Gli alcoli previsti nel precedente articolo, contenuti nei prodotti finiti esportati all'estero, sono ammessi alla restituzione del diritto erariale speciale di cui all'articolo stesso limitatamente al quantitativo eccedente la percentuale del 2 per cento.

(E approvato).

ART. 3.

Sulle deficienze riscontrate negli inventari degli alcoli denaturati o non, di cui all'articolo 1, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali e in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, ovvero del diritto erariale speciale, a titolo di calo naturale di giacenza, purché la deficienza non superi la misura percentuale annua del 5 per cento in volume anidro.

Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione riscontrata all'arrivo degli alcoli di cui al precedente comma è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, ovvero del diritto erariale speciale, sempre che la deficienza sia contenuta nella misura del 2 per cento in volume anidro.

Se le deficienze di cui ai commi precedenti superano i limiti in essi stabiliti, in misura non eccedente il 2 per cento annuo, sono dovuti l'imposta di fabbricazione ed il diritto erariale normale sulla quantità eccedente dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già assolto.

Se le deficienze superano gli stessi limiti in misura eccedente il 2 per cento, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 11, su tutta la quantità mancante sono dovuti l'imposta di fabbricazione ed il diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già assolto.

(E approvato).

ART. 4.

Per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico contenuti nei prodotti importati dallo estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 2, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale.

Detti alcoli sono soggetti sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto finito al pagamento del diritto erariale speciale di lire 2.000 per ettanidro.

Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero, e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire della agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale.

Detto alcole è soggetto al pagamento del diritto erariale speciale di lire 6.000 per ettanidro ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Il trasporto degli alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato in quantità superiore a litri 30 è soggetto a bolletta di legittimazione.

Il deposito degli alcoli denaturati di cui al precedente comma in quantità superiore a litri 100 è soggetto a denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, alla tenuta del registro di carico e scarico ed è sottoposto alla vigilanza degli agenti di finanza.

Il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro.

Il Governo propone di inserire alla prima riga del primo comma dopo la parola « alcoli » la parola: « etilico ».

Pongo in votazione l'articolo 5 con l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dei restanti articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 6.

Il terzo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 è modificato come segue:

« La rettificazione e la trasformazione degli spiriti per i quali siano stati pagati la imposta di fabbricazione e il relativo diritto erariale normale sono esenti dal pagamento di tali tributi ».

(È approvato).

ART. 7.

Qualora gli alcoli indicati all'articolo 1 siano impiegati, previo pagamento del diritto erariale speciale di cui allo stesso articolo, in lavorazioni industriali con l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, sull'eventuale quantitativo di alcole recuperato alla fine del ciclo produttivo e riutilizzabile nello stesso stabilimento, anche previa ridistillazione, non è dovuto il diritto erariale speciale anche nel caso in cui sia necessaria la totale o parziale ridenaturazione.

(È approvato).

ART. 8.

Le cauzioni, a garanzia del pagamento della imposta di fabbricazione sugli spiriti nonché dei diritti erariali, possono essere prestate, oltre che nei modi stabiliti dall'articolo 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, anche mediante polizze assicurative fidejussorie degli istituti autorizzati.

L'Amministrazione finanziaria può esentare dall'obbligo della prestazione della cauzione, dovuta per il deposito di alcoli denaturati o non, le ditte di notoria solidità, purché queste si impegnino, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio delle fabbriche e dei depositi suddetti.

(È approvato).

ART. 9.

I liquori e le acquaviti imbottigliati in recipienti fino a 4 centilitri idrati devono essere muniti, a cura ed a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato. Il prezzo di detto contrassegno è stabilito in lire 5.

I liquori e le acquaviti posti come sopra in regola non sono soggetti ai vincoli della circolazione e del deposito agli effetti della legge d'imposta sugli spiriti.

Salvo quanto dispone il comma successivo, i recipienti contenenti vermut ed altri vini aromatizzati, liquori o acquaviti, addizionati con acqua gassata (semplice o di soda) sono soggetti alla applicazione del rispettivo contrassegno di Stato in relazione al volume del liquido contenuto nei recipienti stessi.

Il fabbricante e l'importatore sono esonerati dall'obbligo dell'applicazione del contrassegno di Stato ai recipienti contenenti i prodotti di cui al precedente terzo comma in quantità non superiore a 10 centilitri, sempre che il contenuto di alcole non superi l'11 per cento in volume.

Per i recipienti di cui al primo e terzo comma del presente articolo è ammessa una tolleranza del 6 per cento in più o in meno rispetto al contenuto idrato indicato nell'etichetta.

Con decreto del Ministro delle finanze d'intesa con quello dell'industria e commercio saranno stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione del contrassegno di Stato indicato al primo comma e saranno fissati i termini per lo smaltimento dei recipienti non in regola con le disposizioni di cui al presente articolo.

(È approvato).

ART. 10.

I fabbricanti di prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, debbono tenere distinti registri di carico e scarico, rilasciati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, per il deposito degli spiriti puri, delle essenze e delle acquaviti e dei medesimi prodotti trasformati ottenuti dalle singole lavorazioni dichiarate.

I fabbricanti sono tenuti a consegnare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione i registri di cui al precedente comma, compresi quelli prescritti per i depositi di spirito libero da imposta dalle vigenti disposizioni, ogni qualvolta si esauri-

scono ed in ogni caso alla fine dell'anno finanziario, dopo averne effettuato la chiusura contabile tenendo conto anche delle quantità dei prodotti deficienti per cali e dispersioni.

(È approvato).

ART. 11.

Chiunque viola le disposizioni previste dal quarto comma del precedente articolo 3 è punito con l'ammenda:

a) non inferiore della metà né maggiore del triplo dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già corrisposto, per le deficienze riscontrate nella verifica dei magazzini di fabbrica, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata;

b) non minore del decimo né maggiore dell'ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già corrisposto per le deficienze riscontrate allo arrivo degli alcoli trasportati con bolletta di cauzione.

(È approvato).

ART. 12.

Chiunque trasporta gli alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato, in quantità superiore a litri 30, senza bolletta di legittimazione o con bolletta non più valida o insufficiente o detiene in deposito gli alcoli stessi in quantità superiore a 100 litri, senza aver effettuato la denuncia di cui al precedente articolo 5, è punito con la pena stabilita dalla legge doganale per il contrabbando.

(È approvato).

ART. 13.

I fabbricanti di prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e gli esercenti depositi di spiriti liberi da imposta, che non tengono o tengono irregolarmente o si rifiutano di presentare i registri di cui al precedente articolo 10, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

Non costituisce irregolarità, agli effetti del comma precedente l'esistenza accertata di una deficienza di prodotto rispetto alle rimanenze contabili non superiore allo 0,5 per cento per gli spiriti puri per le essenze e per le

acquaviti, all'1 per cento per gli spiriti puri e le acquaviti trasformati a freddo ed all'1,5 per cento per gli spiriti puri trasformati a caldo, assunti in carico sui relativi registri fiscali nel periodo di tempo decorrente dall'inizio dell'anno finanziario o dell'ultima verifica effettuata dopo tale data. Si considerano facenti parte del carico anche le rimanenze di prodotto riscontrato all'inizio dell'anno finanziario od alla data dell'ultima verifica.

(È approvato).

ART. 14.

Il fabbricante che prepara i prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, in quantità superiore o qualità diversa da quelle indicate nella dichiarazione di lavoro di cui all'articolo 5 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, od omette di presentare la dichiarazione stessa è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

(È approvato).

ART. 15.

Chiunque detiene i recipienti previsti dal precedente articolo 9 dopo i termini stabiliti con il decreto del Ministro per le finanze di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, in condizioni diverse da quelle prescritte, è punito con la pena stabilita dalla legge doganale per il contrabbando.

(È approvato).

ART. 16.

Chiunque commette le infrazioni alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze che sarà emanato ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 9, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Per ogni altra infrazione da chiunque commessa alle norme della presente legge non espressamente prevista si applica la pena di cui al precedente comma.

(È approvato).

ART. 17.

La multa, l'ammenda e la pena pecuniaria stabilite dalle vigenti disposizioni emanate in data anteriore al 31 dicembre 1955 in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti entro limiti minimi e massimi oppure in misura fissa sono decuplicate.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica per la multa, per l'ammenda e per la pena pecuniaria fissate in misura proporzionale.

(È approvato).

ART. 18.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data in cui, col decreto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 9, verranno stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei contrassegni di Stato, il prezzo dei contrassegni stessi dovrà essere corrisposto in base a dichiarazione di lavoro da presentarsi al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in doppio esemplare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione.

Nella dichiarazione di lavoro di cui al precedente comma dovranno essere indicati:

a) le generalità del fabbricante o di chi in sua assenza lo rappresenta nonché l'ubicazione dell'opificio;

b) i periodi di lavorazione da effettuarsi nel mese solare;

c) la quantità e la qualità dei prodotti da imbottigliare;

d) il numero dei recipienti da confezionare;

e) la somma complessiva dovuta quale prezzo dei contrassegni di Stato in rapporto al numero dei recipienti indicati alla precedente lettera d).

La dichiarazione di lavorazione di cui ai precedenti commi deve essere corredata dalla quietanza della competente Sezione di tesoreria provinciale o dalla ricevuta del versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale a comprova del versamento della somma indicata alla lettera e) del precedente secondo comma.

I versamenti previsti nel presente articolo debbono affluire su apposito capitolo di entrata.

Il fabbricante che omette o presenta in ritardo o inesattamente la dichiarazione prevista dal presente articolo, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Qualora risulti accertata la mancata corresponsione del prezzo del contrassegno di Stato di cui al primo comma, il fabbricante è punito con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.

(È approvato).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 MARZO 1968

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: Modifica all'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna (4291).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: « Modifica all'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna ».

L'onorevole Bassi ha facoltà di svolgere la relazione.

BASSI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo esaminato alcune settimane fa questa proposta di legge ed abbiamo chiesto il suo deferimento alla sede legislativa. Il provvedimento tende a prorogare, in conformità con quanto è stato disposto con la legge di proroga di analoghe agevolazioni tributarie per la Cassa per il Mezzogiorno, sino al 31 dicembre 1980 l'esenzione da ogni dazio doganale per le macchine, gli attrezzi di lavoro e i materiali da costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione ed al suo sviluppo industriale. Tale esenzione, prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, scadrebbe il 10 marzo 1968. Lo scopo di tale norma era ed è quello di costituire un incentivo all'ammodernamento delle strutture agricole della Sardegna. Malgrado si siano già verificate notevoli trasformazioni, si ritiene opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1980 la norma dello Statuto speciale.

Ritengo che la Commissione possa aderire a questa richiesta del Consiglio regionale della Sardegna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

L'esenzione di cui al terzo comma dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è prorogata fino al 31 dicembre 1980.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Alessandrini ed altri: Esenzione dall'imposta di consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto aperti al pubblico (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (1602-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Alessandrini, Colombo Vittorino e Buttè: « Esenzione dall'imposta sul consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto aperti al pubblico ».

L'onorevole Longoni ha facoltà di svolgere la relazione.

LONGONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra Commissione aveva già approvato in sede legislativa questa proposta di legge. Il Senato ha apportato modifiche limitative, alla cui approvazione mi dichiaro favorevole. Invito quindi la Commissione ad esprimere il suo assenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

I materiali impiegati per la costruzione, riparazione e manutenzione degli edifici di culto aperti al pubblico, loro pertinenze ad uso del ministero pastorale, canoniche od abitazioni annesse destinate ai ministri di culto delle diverse confessioni religiose, sono esenti dalla imposta sul consumo di cui agli articoli 39 e 98 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Il Senato lo ha così modificato:

I materiali impiegati per la costruzione, riparazione e manutenzione degli edifici di culto aperti al pubblico, delle diverse confessioni religiose, sono esenti dall'imposta sul consumo di cui agli articoli 39 e 98 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Pongo in votazione il testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il seguente titolo della proposta di legge:

« Esenzione dall'imposta sul consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto aperti al pubblico e loro pertinenze ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Esequzione dall'imposta sul consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto aperti al pubblico ».

Pongo in votazione il titolo nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni al Regime fiscale degli alcoli » (4949).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voti contrari | 9 |

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

Consiglio regionale della Sardegna: « Modifica all'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna » (4291).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 28 |
| Voti contrari | 4 |

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

Alessandrini ed altri: « Esenzione dall'imposta di consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione degli edifici di culto aperti al pubblico » (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (1602-B).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voti contrari | 9 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bassi, Bima, Bonaiti, Castellucci, De Ponti, Laforgia, Carra, Longoni, Patrini, Terranova Corrado, Mattarelli, Salvi, Tambroni, Mancini, Vicentini, Zugno, Astolfi Maruzza, Borsari, Lenti, Todros, Matarrese, Beragnoli, Nicoletto, Raffaelli, Soliano, Vespignani, Loreti, Brandi, Scricciolo, Usvardi, Baldani, Botta.

La seduta termina alle 18,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO